


il documento

Milano, corsi di italiano per immigrati

6

Conoscere la lingua e la cultura del Paese dove si vive da immigrati è il primo passo per l'integrazione. A Milano, grazie alla Fondazione Franco Verga-Coi, che collabora con otto parrocchie, per molti immigrati è possibile studiare la lingua, la storia e le tradizioni del nostro Paese e riuscire così, per esempio, a trovare più facilmente un lavoro che non sia precario.



Abruzzo, formazione piccole imprese

Il settore formazione professionale della Regione Abruzzo rende noto che le piccole e medie imprese e gli enti di formazione possono accedere al bando per la formazione continua dei dipendenti. L'ordinanza è reperibile presso i Cio ed è consultabile sui siti internet della Regione, all'indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/servizi/html_e_dipartimento/abruzzo_lavoro/.

Testo e analisi

PROSEGUE OGGI CON IL COMMENTO E IL TESTO DELLA PRIMA PARTE DEL REGOLAMENTO - AFFIDATI A EMANUELE BARBIERI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. LA NOSTRA ANALISI A TAPPE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA CHE ENTRERÀ IN VIGORE DAL PROSSIMO SETTEMBRE

COMMENTO A CURA DI
EMANUELE BARBIERI

Il regolamento sull'autonomia scolastica (DPR n. 275 dell'8.3.99)

Art. 1
(Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche)

Commento

L'articolo 1 costituisce la cornice programmatica dell'intero Regolamento: definisce il senso dell'autonomia "garanzia della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale" e ne delinea natura e caratteri. La finalità istituzionale della scuola, tesa a garantire un diritto costituzionalmente tutelato, è la ragione del riconoscimento di quella che viene definita "autonomia funzionale". Se è autonomo il soggetto che può assumere decisioni, in un determinato ambito, senza ingenuità da parte di altri, questa prerogativa, per le scuole, si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi formativi mirati allo sviluppo della persona, adeguati ai diversi contesti e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione. Queste indicazioni, pur nella loro essenzialità, modificano sostanzialmente i criteri di organizzazione e di realizzazione dell'attività scolastica. Si passa da una regolazione centralistica, basata sull'uniformità dell'offerta, ad una centralità del processo di apprendimento. Le istituzioni scolastiche, interagendo tra loro e con le comunità locali, sono pertanto il punto di sintesi tra le esigenze formative individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. Questa impostazione trova conferma nel decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, che, nel trasferimento di competenze agli enti locali in materia di istruzione, nel rispetto del principio di completezza e sussidiarietà sancito dalla legge 59/97, attribuisce a questi livelli istituzionali competenze relative alla distribuzione dell'offerta formativa e, comunque, residuali rispetto a quelle attribuite all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Testo

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 2
(Oggetto)

Commento

L'articolo 2 descrive la materia trattata dal Regolamento, ne indica i tempi di decorrenza e individua le istituzioni interessate. Il presupposto per attribuire alle scuole autonomia e personalità giuridica è rappresentato dal raggiungimento dei requisiti relativi al numero di alunni iscritti, previsti dal regolamento sul dimensionamento: la decorrenza prevista è quella del 1° settembre 2000. Le norme riguardano anche le scuole parificate, parificate o legalmente riconosciute che, entro tale data, dovranno adeguare i loro ordinamenti a quanto previsto (vedi in particolare l'articolo 8) e dovranno armonizzarli alle disposizioni relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e a quelle relative alla innovazione ed alla sperimentazione. L'articolo 12 richiamato prevede una fase di sperimentazione, consentendo una compensazione tra discipline e attività previste, con un limite massimo di decremento del monte orario pari al 15%, mentre l'articolo 13 autorizza le scuole a riorganizzare percorsi didattici per obiettivi e competenze, partendo dai programmi già in vigore. Il comma 4 serve ad evitare confusioni interpretative tra i diversi ordini e gradi di scuole chiarendo che alcuni termini si riferiscono solo ai gradi dell'istruzione nei quali hanno significato. Ad esempio, il termine "attività" è impiegato dall'attuale ordinamento solo per la scuola materna.

Testo

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, individua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricostituzione delle disposizioni di legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, parificate o legalmente riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricula, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. A esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articolazioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le esperienze formative e le attività nel-

lato da genitori e studenti e riflette le esigenze del contesto sociale ed economico locale, rappresentate dal dirigente scolastico che, a tal fine, ha il compito di attivare i necessari rapporti con le diverse rappresentanze, istituzionali e non, presenti nel territorio. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo e di istituto: è reso pubblico e consegnato a famiglie ed alunni.

Testo

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto

stinzione netta tra questi due profili dell'autonomia, tenendo conto che le scelte di carattere organizzativo, nella maggior parte dei casi, sono conseguenza di quelle didattiche. L'articolo, nel disciplinare l'autonomia didattica, ne individua le finalità formative e indica gli ambiti in cui essa può liberamente esplicarsi. L'analisi di questo articolo non può prescindere da un richiamo ad un successivo articolo dello stesso regolamento, relativo alla definizione dei curricula (l'articolo 8), che affida alle scuole il compito di determinare "il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota obbligatoria nazionale con quella loro riservata che comprende le discipline e attività da esse liberamente scelte". Le scuole hanno, quindi, margini di autonomia nella definizione del curricolo e nella gestione flessibile dello stesso (comma 2) al fine di adeguare i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività ai ritmi di apprendimento degli alunni. Le iniziative elencate nel comma 4, che le scuole sono tenute a realizzare, sono rilevanti sia per la loro valenza, sia perché riguardano tutti gli alunni o un numero rilevante di essi. Tali attività sono



la scuola dell'infanzia. La terminologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

Art. 3
(Piano dell'offerta formativa)

Commento

Il Piano dell'offerta formativa (POF) rappresenta il cuore dell'autonomia. È stato anche definito "la carta di identità" con cui la scuola si presenta ai soggetti direttamente coinvolti o indirettamente interessati alla sua attività. La sostituzione della dizione "progetto di istituto", già in uso nelle scuole, con la nuova terminologia ha motivazioni sostanziali e formali. Il piano, infatti, ricomprende il progetto ma ne amplia la portata e i contenuti. Va inoltre detto che l'espressione "piano dell'offerta formativa" è stata mutuata dal testo di riforma degli organi collegiali della scuola adottato come testo di riferimento dall'apposito Comitato ristretto della VII Commissione della Camera dei Deputati. Nella prospettiva di tale riforma era opportuno uniformare le denominazioni adottate per non creare inutili confusioni: il comma 9 dell'articolo 21 della legge 59/97, richiamato nell'inserimento della scorsa settimana, precisa che l'autonomia didattica "si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione, tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto delle possibili opzioni metodologiche". Il Regolamento individua nel POF lo strumento unitario di programmazione. Il processo per la definizione del POF potrebbe essere definito "circolare" e vede la partecipazione delle diverse componenti. Il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti: sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo e di istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri formu-

libere solo nelle modalità di organizzazione e attuazione, ma obbligatorie in se stesse, in quanto connesse con le finalità proprie dell'istruzione e con la trasparenza del processo formativo e pertanto irrinunciabili. Il comma 6 affronta il problema dei crediti e dei debiti "interni" al percorso scolastico, la cui soluzione è affidata alle istituzioni scolastiche, ponendo come punto di riferimento gli standard nazionali di apprendimento (che ancora devono essere definiti). Il comma 7 rinvia al regolamento di attuazione della legge 24 giugno 1997, n. 196 il diverso problema del riconoscimento reciproco di crediti tra diversi sistemi formativi. Con l'introduzione dell'obbligo formativo, questa tematica è stata ripresa e un'intesa tra i diversi soggetti (Istruzione, Lavoro e Regioni) dovrebbe definire criteri condivisi di certificazione delle competenze acquisite nei diversi percorsi in modo che esse possano essere riconosciute nel momento del passaggio da un sistema all'altro.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo e di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 4
(Autonomia didattica)

Commento

Molti dei contenuti dell'articolo 4 sono stati anticipati nell'inserimento della settimana scorsa commentando i commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge 59/97. E' però necessario precisare che il regolamento riorganizza la materia, riconducendo all'autonomia didattica alcune scelte che il legislatore aveva collocato nell'ambito dell'autonomia organizzativa (superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe). In realtà è difficile una di-

libere solo nelle modalità di organizzazione e attuazione, ma obbligatorie in se stesse, in quanto connesse con le finalità proprie dell'istruzione e con la trasparenza del processo formativo e pertanto irrinunciabili. Il comma 6 affronta il problema dei crediti e dei debiti "interni" al percorso scolastico, la cui soluzione è affidata alle istituzioni scolastiche, ponendo come punto di riferimento gli standard nazionali di apprendimento (che ancora devono essere definiti). Il comma 7 rinvia al regolamento di attuazione della legge 24 giugno 1997, n. 196 il diverso problema del riconoscimento reciproco di crediti tra diversi sistemi formativi. Con l'introduzione dell'obbligo formativo, questa tematica è stata ripresa e un'intesa tra i diversi soggetti (Istruzione, Lavoro e Regioni) dovrebbe definire criteri condivisi di certificazione delle competenze acquisite nei diversi percorsi in modo che esse possano essere riconosciute nel momento del passaggio da un sistema all'altro.

Testo

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi didattici degli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'espansione dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 5
(Autonomia organizzativa)

Commento

L'articolo 5 tratta dell'autonomia organizzativa, ribadendo la libertà delle scelte in merito, purché coerenti con gli obiettivi generali. Il comma 2 riconosce alle scuole la facoltà di adattare il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal POF, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni su questa materia. L'esercizio concreto di questa facoltà sarà, conseguentemente, strettamente correlato alle decisioni ed ai margini di flessibilità stabiliti dalle regioni. Rimane, comunque, il vincolo nazionale del rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, non più legate ad una programmazione settimanale, ribadendo peraltro l'obbligo dello svolgimento delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali. La programmazione plurisettimale e le diverse modalità di impiego dei docenti deve comunque rispettare gli obblighi complessivi previsti dal contratto, secondo quanto esplicitamente previsto dall'articolo 21 più volte richiamato.

Testo

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimale, fermo restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. 4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

(Negli inserti delle prossime settimane verranno illustrati gli altri articoli del regolamento)

